

## **ASSOCIAZIONE VOLONTARI CIVICI DI PROTEZIONE CIVILE DI ROZZANO ONLUS**

### **STATUTO**

#### **Articolo 1 - Costituzione -**

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARI CIVICI DI PROTEZIONE CIVILE DI ROZZANO ONLUS", che in seguito sarà chiamata Organizzazione.

L'Organizzazione è costituita in conformità al dettato della Legge n. 266 dell'11 agosto del 1991 "Legge-quadro sul volontariato" e della Legge Regionale n. 1 del 14 febbraio 2008 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso". La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

L'Organizzazione ha sede in Rozzano (Mi), Viale Liguria n. 1, Codice Fiscale n. 97202860157.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, nonché istituire sedi e sessioni distaccate anche in altre località della Regione Lombardia.

#### **Articolo 2 - Scopi -**

L'Organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento all'attività di Protezione Civile per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità indicate nel successivo articolo 3.

#### **Articolo 3 - Finalità -**

Al fine di svolgere la propria attività, l'Organizzazione si avvale, in modo determinante e prevalente della prestazione volontaria, diretta e gratuita dei propri aderenti.

L'Organizzazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

#### **Articolo 4 - Aderenti all'Organizzazione -**

Sono aderenti all'Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il presente Statuto (fondatori), e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Organizzazione (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall'Ente o dall'Istituzione interessata.

Ciascun aderente maggiore d'età ha, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Organizzazione.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.

Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti:

- a. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione ed eventuali Regolamenti. La relativa documentazione è a disposizione dei soci presso la sede sociale;
- b. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel Registro degli aderenti all'Organizzazione;
- c. Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione per:
  - dimissioni volontarie;
  - sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
  - per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso entro i termini prescritti dal Consiglio Direttivo;
  - per decesso;
  - per comportamento contrastante gli scopi statutari;
  - per persistente violazione degli obblighi statutari;
- d. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, per i soli casi di esclusione che devono essere discussi nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

#### **Articolo 5 - Diritti e doveri degli aderenti -**

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente. Deve essere versato preferibilmente entro il quindici febbraio di ogni anno.

Gli aderenti hanno il diritto:

- a. di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta;
- b. di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- c. di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- d. di usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione;
- e. di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti sono obbligati:

- a. ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- b. a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- c. a svolgere le attività preventivamente concordate;
- d. a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure da beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate secondo criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

## **Articolo 6 - Patrimonio - "Entrate"**

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Organizzazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- a. contributi degli aderenti per le spese dell'Organizzazione;
- b. contributi di privati;
- c. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- d. contributi di Organismi Internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- f. rimborsi derivanti da Convenzioni;
- g. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
- h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante l'offerta di beni di modico valore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo;

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta dal Presidente e dal Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo specifica deliberazione.

## **Articolo 7 - Organi sociali dell'Organizzazione -**

Gli Organi sociali dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti;

## **Articolo 8 - Assemblea degli aderenti -**

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Organizzazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- a. l'approvazione del Programma e del Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- b. l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- c. l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- a. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- c. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- d. approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- e. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- f. fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita dell'Organizzazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel Registro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli aderenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita anche attraverso mezzi informatici o fax che possono produrre un documento di ricezione dell'avviso. L'avviso, in via complementare o sostitutiva alla modalità precedente è reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'incontro.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione deve aver luogo almeno a distanza di ventiquattro ore dalla prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate al successivo articolo 15.

Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

## **Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo -**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti. Il numero dei componenti varia da tre a sette unità. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive e il Consiglio Direttivo delibera di conseguenza.

Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più vice Presidenti).

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b. fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;

- c. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il Bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d. determinare il Programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel Programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e. eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più vice presidenti);
- f. nominare un Segretario (eventualmente Tesoriere e/o Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non aderenti;
- g. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h. deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- i. ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- j. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata degli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel Bilancio;
- k. istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- l. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Ne caso di dimissioni o esclusioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti. Prima del subentro di cui al precedente comma il Consiglio Direttivo può operare legittimamente. Nel caso in cui il numero di dimissioni o esclusioni superi la metà dei componenti, il Consiglio Direttivo decade nella sua interezza.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

#### **Articolo 10 - Presidente -**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- a. dà esecuzione alle Delibere del Consiglio Direttivo;
- b. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- c. è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa;
- e. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- f. in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione. le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi e tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente sostituisce quella del Presidente assente per impedimento.

#### **Articolo 11 - Collegio dei Revisori dei Conti -**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti del Registro dei Revisori dei Contabili.

Il collegio dei Revisori dei Conti:

- a. elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- b. esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- c. agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- d. può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- e. con relazione scritta, riferisce annualmente all'assemblea la situazione amministrativa e contabile dell'organizzazione e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

#### **Articolo 12 - Collegio dei Garanti -**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio dei Garanti:

- a. ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi;
- b. giudica *ex bono et equo* senza formalità di procedure e il suo è inappellabile.

#### **Articolo 13 - Gratuità delle cariche -**

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Organizzazione.

#### **Articolo 14 – Bilancio -**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal Codice Civile e dalle disposizioni vigenti in materia.

Dal Bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.

Il Bilancio coincide con l'anno solare.

Gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale possono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dall'Organizzazione.

#### **Articolo 15 - Modifiche allo Statuto - "Scioglimento dell'Organizzazione"**

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza degli interventi.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'articolo 5, comma 4, della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.


#### **Articolo 16 - Norme di rinvio -**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla Legislazione Regionale sul Volontariato.

#### **Articolo 17 - Norme di funzionamento -**

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.

Rozzano 01/10/08





Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Milano 5

Registrato 7178  
AIN° \_\_\_\_\_

Serie 3

Il 09/10/2008

Esatti 3,72

Il Funzionario  
Dr. Massimiliano COCCHIARO